



Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO

composta dai Magistrati

dott.ssa Donatella Casablanca - Presidente
dott.ssa Olga Pirone - Consigliere relatore
dott.ssa Maria Vittoria Valente - Consigliere

all'udienza del 31/10/2023, ha pronunciato la seguente

SENTENZA CONTESTUALE

Ex art.281 sexies c.p.c., nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1203 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 , vertente
Tra FRANGELLA FILIPPA (avv.CAMPANELLA MASSIMO)

EINPS (AVV.ATTANASIO MARIA CARLA)

appellante

appellato

Oggetto: appello sentenza del Tribunale di in funzione di giudice del lavoro n.9042/2020 ,
pubblicata il 23/12/2020

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

-1-

avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Roma n.9042/2020 pubblicata il
24.12.2020.

Conclusioni: come in atti.

FATTO E DIRITTO

- 1 -

Con atto di ricorso, depositato in Cancelleria in data 23.4.2021 Frangella Filippa proponeva tempestivo appello avverso la sentenza in oggetto che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto per l'annullamento dell'estratto di ruolo riferito a diciotto cartelle esattoriali, attesa la prova dell'avvenuta notifica dei suddetti titoli mai impugnati.

Con un articolato motivo di appello la parte rilevava la piena ammissibilità dell'azione proposta con il ricorso di primo grado, essendo proponibile l'azione di accertamento negativo; insisteva per l'accoglimento dei motivi non accolti in primo grado che ribadiva, quali il difetto di sottoscrizione, la mancata allegazione dei titoli e la decadenza dal potere impositivo.

Instauratosi il contraddittorio si è costituito l'INPS con memoria in data 23.9.2022 eccependo



preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione e l'infondatezza dell'appello. Contestava il ricorso e facendo proprie le motivazioni del giudice di primo grado chiedeva il rigetto dell'appello.

Nessuno si costituiva per l'agenzia delle entrate-riscossione.

Nel corso della discussione dell'udienza odierna la parte appellante evidenziava che per le prime 9 cartelle esattoriali andavano ribaditi i motivi di nullità dell'atto, mentre chiedeva la cessazione della materia del contendere con riferimento alle cartelle di pagamento dalla n.9 alla n.18. L'INPS si riportava agli atti e chiedeva la decisione. La Corte all'esito della discussione, ritenuta la causa matura per la decisione allo stato degli atti decideva con la presente contestuale motivazione.

- 2 -

Il ricorso è inammissibile.

Le Sezioni Unite Civili (sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022), decidendo su una questione di massima di particolare importanza, hanno affermato che, in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, con il quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata, e che sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost, quest'ultimo con riguardo agli artt. 6 della CEDU e 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione.

In particolare, è stato precisato che con la sentenza n. 19704/15, le sezioni unite, prendendo le mosse dall'"indiscutibile recettività" dell'atto tributario, in virtù della quale "il ruolo è atto che deve essere notificato e la sua notificazione coincide con la notificazione della cartella di pagamento", avevano fondato l'ammissibilità dell'impugnazione sul bisogno di tutela dato dall'interesse a contrastare l'avanzamento della sequenza procedimentale in corso: l'invalidità della notificazione (e, a maggior ragione, l'omissione di essa), rileva in quanto, impedendo la conoscenza dell'atto e quindi la relativa impugnazione, produca l'avanzamento del procedimento sino alla conclusione dell'esecuzione, e in funzione di tale interesse, consistente nella necessità di evitare che il danno derivante dall'esecuzione divenga irreversibile, se non in termini risarcitori, che era stata riconosciuta l'ammissibilità della impugnazione dell'estratto di ruolo.

Questo perché, secondo il regime normativo allora vigente, si escludeva che si potesse adire il giudice tributario per l'impugnazione di un atto esecutivo come il pignoramento, in quanto tale estraneo ai confini della giurisdizione tributaria, come delineati dal D.lgs. n. 546 del 1992 art. 2, (Cass., sez. un., n. 21690/16) e, per altro verso, la possibilità di proporre opposizione ex art. 615 c.p.c., inizialmente esclusa dal D.P.R. n. 602 del 1973 art. 54, nel regime antecedente alla novella dovuta al D.lgs. n. 46 del 1999 (Cass., sez. un., n. 212/99; sez. un., n. 2090/2002; n. 25855/13), era stata poi limitata, nel regime successivo, in base al D.P.R. n. 602 del 1973 art. 57, alla deduzione dell'impignorabilità dei beni; laddove non era consentita,



quanto alla regolarità formale e alla notificazione del titolo esecutivo, ossia, appunto, alla regolarità del ruolo e alla notificazione della cartella, l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. 9.

Con la pronuncia in esame, è stato evidenziato che quelle limitazioni, tuttavia, non sono più attuali.

Invero, si è dato atto che le sezioni unite (Cass., sez. un., nn. 13913 e 13916/17; in termini, tra varie, sez. un., n. 7822/20, cit.) hanno stabilito che il pignoramento che costituisca il primo atto col quale si esprime la volontà di procedere alla riscossione di un credito, in mancanza di precedenti atti ritualmente notificati, suscita l'interesse ad agire e va impugnato davanti al giudice tributario, in base al D.lgs. n. 546 del 1992 art. 19 e art. 2, comma 1, secondo periodo; che, inoltre, la Corte costituzionale (con sentenza n. 114/18) ha escluso qualsivoglia vuoto di tutela nel caso di omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento o dell'eventuale successivo avviso contenente l'intimazione ad adempiere: se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, o la regolarità formale e la notificazione di esso, la tutela c'è ed è garantita in maniera piena dal giudice tributario (al riguardo, si veda Cass., sez. un., n. 28709/20).

La conseguenza è che il principio della tutela immediata affermato dalla precedente sentenza delle sezioni unite del 2015, cui fa riferimento l'appellante, è da ritenersi superato, come ineludibile e pronosticabile conseguenza del descritto ampliamento delle tutele esperibili a fronte dell'ingiusta prosecuzione della sequenza procedimentale, che quella giurisprudenza considerava; non si configura quindi affidamento tutelabile per chi vi abbia confidato (v. Cass., sez. un., n. 4135/19). Nonché conseguentemente, non assume rilievo in tal caso la sollevata (e ritenuta) eccezione di prescrizione del credito preteso, in quanto proprio prima ancora di tale verifica, si impone la valutazione circa l'ammissibilità del ricorso.

In questo ambito, le sezioni unite hanno precisato che l'intervento normativo di cui l'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, non ha natura di norma di interpretazione autentica, né ha valore retroattivo: alla stessa è stata riconosciuta la funzione di condizione dell'azione, avendo il legislatore inteso specificare quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, incide sull'interesse ad agire.

È su tale profilo della specificazione dell'interesse ad agire, quindi, che la norma ha inciso, e la stessa si estende fino al momento della decisione, sicché la disciplina sopravvenuta si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.

Era, dunque, onere dell'appellante allegare e specificare di trovarsi in una delle circostanze, espressamente regolate dal legislatore, che concretizzano, secondo la specificazione compiuta dal legislatore, la effettiva esistenza del proprio interesse ad agire; cioè dimostrando che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto



delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Del resto a tal fine egli era stato espressamente invitato da questa Corte a provvedere, allegando la relativa documentazione, ovviamente se esistente. Va detto, a tale riguardo, che con riferimento alle ulteriori argomentazioni svolte dall'appellante in forza delle note scritte depositate in sostituzione “*delle sole istanze e conclusioni*” così come da provvedimento della Corte in applicazione di quanto disposto dall'art. 221 d.l. n. 34/2020, che le ulteriori argomentazioni oltre a essere tardive risultano non conferenti rispetto al caso concreto in esame. Invero, il *thema decidendum* dell'odierno giudizio va individuato nel ricorso di primo grado che ha ad oggetto l'estratto di ruolo con gli atti ivi indicati e ritualmente notificati (come pacificamente emerso nel corso del giudizio). Ulteriori successivi atti svolti dall'amministrazione al fine di porre in esecuzione il credito preteso non possono pertanto essere considerati, ove non oggetto di autonoma impugnazione.

Orbene, anche dopo il rinvio disposto da questa Corte la parte ha ribadito la propria posizione non offrendo documentazione utile a ravvisare la sussistenza, comunque, dell'interesse ad agire al giudizio volto all'estratto di ruolo e per esso all'avviso di addebito.

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per mancanza dell'interesse ad agire, secondo quanto specificato dall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021.

In applicazione del principio stabilito dall'art. 92, comma 2, c.p.c. nella sua attuale formulazione (applicabile *ratione temporis* alla causa in esame, introdotta con ricorso depositato successivamente al 13.9.2014), così come risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 7 marzo - 19 aprile 2018, in considerazione dell'*assoluta novità della questione trattata* conseguente al recente intervento della Cassazione, che peraltro ha avuto conferma indiretta dalla dichiarata inammissibilità della questione di costituzionalità degli artt.12, comma 4-bis del DPR 29.9.1973 n.602; 3-bis del d-l 21.10.2021 n.146, stabilita con sentenza della Corte Costituzionale 21.9.2023-17.10.2023 n.190, comporta la compensazione integrale delle spese di lite.

Essendo stato il ricorso introduttivo del presente giudizio di appello proposto in data successiva al 30 gennaio 2013, nonché in considerazione della declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, primo periodo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese ma al fatto oggettivo – e altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'appellante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o



Sentenza a verbale (art. 436 bis cpc) del 31/10/2023

della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass. civ., S.U., n. 22035/2014 e, più di recente, Cass. civ., sez. lav., n. 25386/2016; in argomento si veda anche, da ultimo, Cass. civ., S.U., n. 4315/2020).

P.Q.M.

La Corte, visto l'art. 437 c.p.c., così provvede:

- dichiara inammissibile il ricorso;
- Spese compensate nei confronti dell'INPS; Nulla nei confronti dell'agenzia della riscossione, non costituita
- dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto nel caso nel caso di impugnazione totalmente respinta.

Deciso in Roma, il giorno 31.10.2023

Il consigliere estensore

Olga Pirone

Il presidente

Donatella Casablanca

